



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 07-06-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sette** del mese di giugno, alle ore **17:45**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	RICOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10.	GIOVINALE EMANUELE	CONSIGLIERE	PRESENTE
11.	CONTI REGINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RAFFAELA SILVESTRINI.

Il Sig. Luigi Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 296

Pubblicato dal 05-07-2019

Al 20-07-2019 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to SERANI PIERINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo n.1370 del 23/10/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.1107/70;

VISTO l'art.23-bis comma 1 del d.l. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e modificato dal d.l. 135/2009 convertito nella Legge 166/2009:

VISTA la Legge n.99 del 23/07/2009 e in particolare l'art.61 "ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

VISTA la legge Regionale n.30 del 16/07/1997" disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 – regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, e n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che definisce le modalità di affidamento dei servizi pubblici da parte dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/12/2010 ad oggetto “Servizio di trasporto urbano, affidamento ai sensi Regolamento del Parlamento Europeo n.1370 del 23/10/2007 e dell'art. 61 L.99 del 23/07/2009 del servizio di trasporto pubblico di persone nel Comune di Castel Sant’Angelo” con la quale si è deciso di avvalersi ai sensi dell’art. 61 della legge n. 99/2009 delle previsioni di cui all’art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, affidando il contratto di servizio pubblico di passeggeri alla Società Rossi Bus S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria n. 1531, alle medesime condizioni in atto a far data dal 01/01/2011 per un anno prorogabile per un ulteriore anno con delibera di Giunta, qualora non fosse mutata la normativa relativa agli affidamenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/04/2011 ad oggetto “Ditta Rossi Bus. Contratto di servizio di trasporto pubblico al 31/12/2011” con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2010 si disponeva di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 61 L.99/2009, delle previsioni di cui all’art. 5, par. 4 regolamento Europeo 1370/2007 e di affidare fino al 31/12/2011 il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano alla Ditta Rossi Bus S.p.A. già affidataria del servizio dal 29/12/1998, alle medesime condizioni in atto e si procedeva all’approvazione dello schema di contratto di servizio;

VISTO il Contratto rep. N. 876 del 04/11/2011 con il quale il predetto servizio è stato affidato alla Ditta Rossi Bus per 1 anno fino al 31/12/2011 alle medesime condizioni in atto;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 29/12/2011 con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2010, è stato prorogato, ai sensi del richiamato art. 61 L.99/2009 e delle previsioni di cui all’art. 5, par. 4 regolamento Europeo 1370/2007, fino al

31/12/2012 il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano eseguito dalla Ditta Rossi Bus S.p.A. già affidataria del servizio dal 29/12/1998, alle medesime condizioni in atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/05/2013 con la quale è stato prorogato ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/09/2013 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2013 è stato prorogato ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2016 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'obiettivo di dotare il territorio cadente nell'Area Interna Lazio 2 - Monti Reatini di una Strategia d'Area, quale strumento unitario di sviluppo condiviso, per favorire l'attivazione e la partecipazione diretta della comunità locale e dei portatori di interesse locale per il soddisfacimento dei bisogni pubblici condivisi e di procedere alla redazione di una strategia d'area per avanzare presso la Regione Lazio, nell'ambito della strategia Aree Interne, la proposta di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro con l'Area Interna Monti Reatini designando quale comune capofila quello di Petrella Salto;

DATO ATTO CHE tramite il Comune Capofila è stato presentato alla Regione Lazio un progetto per i Comuni dell'Area Interna Monti Reatini ricompresi nel DL 189/2016 ed in particolare per il Comune di Castel Sant'Angelo l'adeguamento intermodale del sistema di mobilità in base al potenziamento dell'offerta termale (Corse Cotral potenziate sulla dorsale salaria e servizio ferroviario potenziato verso Antrodoco unito a bus navetta per collegamenti con le Aree Interne);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2017 con la quale, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri restava affidato alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto fino al 30/06/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2017 con la quale, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri restava affidato alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto fino al 31/12/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2017 con la quale, sempre ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri restava affidato alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto fino al 30/06/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2018 con la quale, sempre ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri restava affidato alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto fino al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2019 con la quale, sempre ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri restava affidato alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto fino al 30/06/2019;

PREMESSO :

- che la normativa vigente in materia di affidamento di servizi di trasporto pubblico di passeggeri è dettata, in applicazione della disciplina comunitaria di cui al Regolamento Europeo n. 1370/2007, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici, nonché al fine di "garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione";
- che, a livello nazionale, la predetta materia risulta disciplinata, per quel che concerne il trasporto pubblico locale dal D.lgs. 422/1997 (c.d. Decreto Burlando), il quale ha dato attuazione al Regolamento n. 1191/69 ora abrogato dal Regolamento n. 1370/2007;
- che ai sensi dell'art. 61 L.99/2009, al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del d.l. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e modificato dal d.l. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009, possono avvalersi delle previsioni di cui all' articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. In base a tale normativa, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 Euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km l'anno.
Inoltre, qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente ad una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate a un valore medio annuo stimato inferiore a 2.000.000 Euro oppure, inferiore a 600.000 Km l'anno;
- che il valore medio annuo del contratto di servizio in oggetto è pari ad EURO 77.000,00, quindi inferiore ad 1.000.000 Euro;
- che per il servizio in oggetto risultano necessari n. 2 veicoli;
- che l'attuale affidatario ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a proseguire nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni;
- che l'impresa affidataria possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo n. 1370 e n. 800 per l'affidamento in oggetto, è dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il servizio di TPL e dispone delle capacità e dotazioni tecnico-organizzative necessarie ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- che pertanto l'impresa affidataria impiega un numero di autobus inferiore a 23 per l'effettuazione del servizio attualmente in essere, ed è una piccola/media impresa ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 2008;
- che, in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole proseguire l'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L 99/2009 ed all' art. 5 par. 4 Regolamento Europeo n. 1370 /2007;
- che il costo chilometrico del servizio è stabilito dalla Regione;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio proseguire con l'affidamento diretto del servizio all'attuale gestore alle medesime condizioni in atto,

prevedendo la revisione dello stesso in ipotesi di variabilità di importi e servizi minimi da parte della Regione;

ACCERTATA allo stato attuale la copertura finanziaria così come previsto dall' art.30 della L.R 30/97 che costituisce il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.lgs. 422/1997, e che stabilisce al punto c) del comma 2, che il fondo regionale trasporti ha per finalità far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane;

TUTTOciò premesso;

ACQUISITI i prescritti e favorevoli pareri;

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta;

CON VOTAZIONE resa in forma palese e ed unanime;

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2019 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore 1° di procedere alla formulazione di tutti gli atti successivi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario fino al 31/12/2019;
- 4) Di dare atto che l'importo semestrale del servizio in oggetto è attualmente pari ad € 33.793,29 oltre Iva 10% come per legge, di cui € 33.793,29 con trasferimenti Regionali ed 3.379,32 a carico del bilancio comunale, oltre a quanto verrà medio tempore stanziato inconseguenza di provvedimenti regionali o statali a qualunque titolo riferibili al TPL;
- 5) Di dare altresì atto che in caso di modifica da parte della Regione Lazio degli importi da trasferire e dei servizi minimi si procederà alla revisione del contratto senza che l'affidatario possa vantare indennizzi di sorta così come già previsto nel contratto rep. N. 876/2011;
- 6) Di pubblicare il presente atto ai sensi della vigente normativa;
- 7) Di dichiarare, con votazione unanime separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

**PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 07-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 07-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Mariano Foffo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2019

Castel Sant' Angelo Lì 05-07-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to PIERINA SERANI

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 07-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELA SILVESTRINI

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 07-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI
